

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Protocollo di Accoglienza/Integrazione/alfabetizzazione e
Inclusione degli alunni stranieri



“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...”

Art. 3 della Costituzione Italiana

PARTE INTEGRANTE DEL PTOF

Approvato dal Collegio Docenti in data 20 dicembre 2021 con Delibera n. 10

Approvato in Consiglio di Istituto in data 1 marzo 2022 con Delibera n. 29

PREMESSA

Nel nostro sistema scolastico si registra un forte aumento di alunni stranieri nati in Italia e una presenza di alunni stranieri di recente immigrazione.
Nasce l'esigenza, pertanto, di stilare il protocollo di inclusione che ha come finalità l'accoglienza e il

superamento delle problematiche interculturali e di integrazione, considerando gli alunni stranieri come risorsa di crescita e di cambiamento.

Il protocollo è un documento che deliberato dal Collegio dei docenti in ottemperanza alla normativa ministeriale in materia di accoglienza e integrazione scolastica e inserito nel PTOF, facilita e sostiene il processo di integrazione degli alunni stranieri e indirettamente delle loro famiglie. Fornisce una serie di linee teoriche e operative e di suggerimenti organizzativi e didattici.

Si tratta di un documento condiviso, acquisito attraverso la delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, condiviso dai Consigli di classe, flessibile può essere modificato e integrato in base alle esigenze e le risorse della scuola.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- **Amministrativo e burocratico (iscrizione)**
- **Comunicativo-relazionale (prima conoscenza)**
- **Educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento dell'italiano L2, educazione interculturale)**
- **Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio)**

DESTINATARI

Alunni con cittadinanza non italiana.

Alunni con ambiente familiare non italofono.

Minori non accompagnati.

Alunni figli coppie miste.

Alunni arrivati per adozione internazionale.

Alunni rom, sinti e caminanti.

FINALITA'

- Facilitare l'ingresso a scuola di tutti gli alunni stranieri iscritti nell'Istituto.
- Sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo contesto.
- Favorire un clima di accoglienza e di solidarietà a scuola.
- Fare acquisire e/o migliorare le competenze linguistiche.
- Valorizzare le diversità culturali, promuovendo l'educazione interculturale.
- Entrare in relazione con la famiglia.
- Promuovere approcci didattici interculturali.

OPERATORI SCOLASTICI

DIRIGENTE SCOLASTICO

- Gestisce le iscrizioni e la distribuzione degli alunni;
- Reperisce e organizza le risorse economiche e umane per l'integrazione;
- Orienta l'offerta didattica, linguistica e culturale verso la formazione interculturale.
- Svolge funzioni di raccordo con gli Uffici territoriali preposti: Prefettura- Asp-Usp.

UFFICIO DI SEGRETERIA

- Iscrive l'alunno utilizzando apposita modulistica;
- raccoglie documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità;
- Fornisce il necessario supporto nel compilare la domanda di iscrizione;
- Acquisisce copia dei documenti: permesso di soggiorno e documenti anagrafici, documenti

- sanitari, documenti scolastici;
- Fissa un primo incontro tra famiglia e Commissione Interculturale d' Istituto, se necessario alla presenza di un mediatore linguistico.

FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE

- Funge da interfaccia tra Dirigente Scolastico, DSGA, docenti dei plessi;
- Elabora le linee generali dei progetti di accoglienza ed alfabetizzazione per gli alunni stranieri;
- Partecipa alle procedure di assegnazione dell'alunno alla classe;
- Predisponde e diffonde schede di rilevazione della competenza linguistica;
- Accoglie le famiglie per instaurare rapporti sereni e proficui;
- Offre eventuale consulenza e orientamento;
- Collabora con lo Staff dell'Istituto;
- Cura i rapporti con il Comune ed eventuali associazioni di volontariato presenti nel territorio.

COMMISSIONE INTERCULTURALE

La Commissione viene nominata dal Collegio dei Docenti; opera seguendo le indicazioni del Dirigente Scolastico, dell'incaricato di Segreteria ed in stretta collaborazione con le altre funzioni strumentali.

È composta:

- dal Dirigente Scolastico;
- dalla Funzione Strumentale Inclusione;
- da Docenti dei tre ordini di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado;
- da uno o più docenti di lingua straniera;
- un componente della Segreteria alunni.

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso di iscrizione di alunni stranieri.

- Redige il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri e a rivederlo tutte le volte che sarà necessario;
- Esamina la documentazione presentata in segreteria all'atto dell'iscrizione;
- Richiede un colloquio, ove è possibile, con la famiglia, per raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sul percorso migratorio, sulla storia scolastica e la situazione linguistica;
- Pianifica le attività volte a rilevare le abilità, le conoscenze e le competenze dell'alunno;
- Predisponde le modalità di inserimento nelle classi;
- Monitora l'efficacia degli strumenti usati a livello scolastico;
- Predisponde materiale informativo di vario genere per i docenti;
- Organizza i corsi e gli interventi di italiano L2;
- Favorisce e facilita in itinere i rapporti con la famiglia.

CONSIGLIO DI SEZIONE/CLASSE/TEAM DOCENTI

- Prende visione del materiale preparato dalla Commissione relativo alla fase dell'accoglienza;
- Osserva l'alunno nel contesto classe;
- Ricerca forme di comunicazione e modi per favorire l'inserimento;
- Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- Redige, se necessario, un Piano Didattico Personalizzato;
- Collabora con gli esperti di riferimento se si attuano degli interventi linguistici e/o interculturali;
- Valorizza la differenza culturale come risorsa per la classe.

FASI DELL'ACCOGLIENZA

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO-INFORMATIVO

ISCRIZIONE

Il momento dell'iscrizione dell'alunno/a straniero/a rappresenta il primo approccio della famiglia straniera verso l'istituzione. Tale fase è in carico all'ufficio di segreteria.

La segreteria:

- raccoglie informazioni e i documenti necessari, a norma di legge, o le autocertificazioni (anagrafici, sanitari, scolastici);
- richiede documento tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza, attestante la classe o scuola del paese di origine, qualora si tratti di alunni provenienti dall'estero;
- Verifica la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica;
- Informa la famiglia sull'organizzazione scolastica: orari, mensa, etc.;
- Procede all'iscrizione dell'alunno (senza indicazione di classe o di sezione);
- Comunica alla famiglia, in accordo con la Funzione Strumentale, la data del primo incontro con la Commissione.

CASI PARTICOLARI

- Alunni/e che iniziano la scuola nel Paese d'origine a 7 anni: vanno inseriti necessariamente in una classe immediatamente inferiore all'età anagrafica;
- Studenti neo arrivati di 14 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso:
 - con meno di 8 anni di scolarità vanno inseriti necessariamente in una classe terza della secondaria di I grado
 - con 8 e più anni di scolarità vanno indirizzati in una classe I della secondaria di II grado
- Studenti neo arrivati di 15 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso che chiedono l'iscrizione nel periodo settembre/dicembre: non vanno iscritti, ma vanno guidati nella scelta di una Scuola Secondaria di II grado; (D.M. n.323 del 9 agosto 1999, applicativo della Legge n.9/99)
- Alunni analfabeti: vanno inseriti necessariamente nella classe relativa all'età anagrafica, nel PDP va definito un piano educativo personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

SECONDA FASE: COMUNICATIVO-RELAZIONALE

ACCOGLIENZA

La Commissione, in questa fase, si attiva per predisporre un incontro tra la famiglia dell'alunno/a straniero/a con la scuola.

Durante il colloquio, la Commissione raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla situazione familiare, personale, scolastica e linguistica dell'alunno/a per meglio identificare bisogni e necessità; presenta alla famiglia gli aspetti più rilevanti relativi all'organizzazione della scuola;

raccoglie eventuali richieste, esigenze, problematiche relativi all'alunno/a; fa presente la necessità di una collaborazione continua tra scuola e famiglia; illustra le modalità di inserimento o di assegnazione alla classe.

La raccolta delle notizie relative all'alunno/a è indispensabile non solo per una prima conoscenza dell'alunno/a, ma anche permette alla Commissione di adottare decisioni adeguate sia relativamente alla classe di inserimento sia relativamente ai percorsi di facilitazione da predisporre.

Si concorda, quindi con la famiglia e l'alunno/a, tempi e modalità per l'accertamento dei prerequisiti linguistici e delle effettive conoscenze attraverso delle prove orali e/o scritte, articolate in tempi da stabilirsi.

TERZA FASE. EDUCATIVO-DIDATTICA

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato la situazione di partenza ed analizzato tutti gli elementi in possesso della scuola, decide quale sarà la classe di inserimento del nuovo alunno/a.

I dati raccolti nella prima fase permettono, infatti, di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento secondo le indicazioni del DPR 31-08-99 n° 394, il quale così stabilisce: “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno/a; e) del periodo dell'anno in cui avviene l'iscrizione. (C.M. N° 93/2006).

Nel caso in cui si proponga l'inserimento in una classe immediatamente precedente o immediatamente successiva rispetto all'età anagrafica, nella prima seduta utile, il Collegio ratifica tale decisione, precisando le motivazioni.

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con la Commissione individua la sezione/classe di insegnamento, tenendo conto di alcuni criteri:

- Ripartizione degli alunni nelle classi;
- presenza di altri alunni stranieri e del grado di complessità delle classi (presenza di alunni disabili, alunni BES non certificati, presenza di alunni ripetenti, dinamiche di gruppo particolari;
- di quanto indicato nella C.M. 2/2010, “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”: (...) il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio (...).

INSERIMENTO NELLA CLASSE/SEZIONE

I docenti del team/consiglio di classe, al fine di creare un clima sereno di accoglienza è opportuno che informino innanzitutto la classe dell'arrivo del nuovo/a alunno/a e predispongano forme e modi di comunicazione per facilitare l'inserimento.

Il Consiglio di sezione/interclasse/classe:

- Presta attenzione al clima relazionale;
- Favorisce l'integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo;
- Approfondisce la rilevazione dei livelli di partenza dell'alunno/a effettuati in precedenza;

- Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica in tutte le discipline o campo di esperienza;
- Costruisce percorsi educativi e didattici adeguati alle competenze dell'alunno/a;
- Programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti, finanziamenti, volontariato);
- Predisporre il PDP condiviso con la famiglia e/o gli Specialisti coinvolti, entro tre mesi dall'inserimento dell'alunno/a;
- Mantiene relazioni di collaborazione con la famiglia;
- Per la scuola secondaria di primo grado, valutare se l'alunno/a è in grado di seguire una seconda o terza lingua straniera, progettare percorsi alternativi, ad esempio utilizzando le materie di studio per l'ampliamento delle competenze lessicali e solo successivamente per l'acquisizione dei contenuti.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In base alla normativa (*DPR 394/1999, art. 45 e DPR n. 122/2009*), i minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, per cui gli alunni stranieri hanno diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti.

La scuola deve garantire una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

È necessario comunque privilegiare una valutazione formativa, considerando il percorso dell'alunno/a e tenendo in particolare considerazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza.

La valutazione, inoltre, tiene conto dell'eventuale PDP e rimanda alle specifiche considerazioni del Consiglio di classe.

I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte: prove oggettive, vero-falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla con più risposte, completamento, in numero di items ridotti, con tempi di svolgimento più lunghi, con possibilità di consultare testi, con la presenza di un tutor.

Solo qualora l'inserimento avvenga a poche settimane dal termine del primo quadrimestre, per alunne/i con livelli di conoscenza e competenza nella lingua italiana pressoché nulli si possono adeguatamente valutare le conoscenze in L1 in possesso dell'alunno/a e opportunamente verificate da un docente del team, eventualmente in collaborazione di un mediatore.

In caso contrario, in presenza di un PDP la valutazione sarà riferita a quanto riportato nel suddetto documento.

ADATTAMENTO TEMPORALE

Il team dei docenti di sezione/classe, nel caso di:

- alunni iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato;

- alunni che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana;
- alunni con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine;
- alunni non alfabetizzati in lingua d'origine prende in considerazione che i tempi dell'apprendimento non devono inevitabilmente coincidere con il termine dell'anno scolastico e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'alunno/a all'anno successivo e associando alla scheda di valutazione una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti a prendere tale decisione, orientata a dare il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'alunno/a in un'ottica di promozione del successo formativo.

Questo iter risulta soprattutto significativo nei casi di alunni con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In riferimento all' esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che “la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali certificati o comunque forniti di un Piano Didattico Personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, al termine del primo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. [...] Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

Nota n. 3587 del 3/06/2014 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” “Per altre situazioni di alunni con BES [...] la Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA”.

QUARTA FASE: SOCIALE

Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle differenze, sul quale verrà costruita una rete di raccordo ed integrazione della scuola con le risorse del territorio, servizi sociali, associazioni, luoghi di aggregazione, biblioteca e le amministrazioni locali.

“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all'istruzione e alla promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. (...).

Si rivela poi di fondamentale importanza l'instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le

scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall'intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34
- Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959
- C.M. n.301 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo
- C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –
- C.M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
- C.M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –
- L. n. 40, 6 marzo 1998 (Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello straniero
- D. Lgs. n.286, 25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica...”
- L. n. 189 del 30 luglio 2002 (Bossi - Fini)
- C.M. n.24/2006 febbraio “linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”
- La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR - ottobre 2007
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – MIUR 2014
- Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'interculturale – MIUR 2015

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - MIUR 2014

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- ✓ Decreto Del Presidente Della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- ✓ Circolare Ministeriale 8 settembre 1989, n. 301 “Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio”;
- ✓ Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n. 205 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale”;
- ✓ Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
- ✓ “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, trasmesse con nota 19 febbraio 2014, prot. 4233;

- ✓ Circolare Ministeriale 12 novembre 2020, prot. n.20651 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”;
- ✓ Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, prot.n. 16714 del 23/07/2021, “Indicazioni operative per l’a.s.2021/2022 – Alunni con cittadinanza non italiana e formazione delle sezioni e/o classi”;
- ✓ Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”;
- ✓ Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.”